

A PROPOSITO DI “ INCLUSIONE”:

dalla L.104/92 ai D.lgs 66/2017, 62/2017 e 96/2019

DOCUMENTO A CURA DELLA COORDINATRICE AREA 2 “INCLUSIONE E DISAGIO”

DOC. ERNESTA T. DI STEFANO E DEL GLHI

a.s. 2019-20

Alla luce delle novità ultime introdotte in materia di inclusione dal D.lgs n°96/2019 che ha, in parte, prodotto alcune modifiche alla precedente normativa, riteniamo utile fornire una breve sintesi che sia di ausilio ad operatori scolastici e famiglie in tema di

DISABILITÀ, DSA e BES.

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’inclusione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità. **La Legge 104/92**, legge quadro della disabilità, riconosce, nelle connotazioni fondamentali, e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

Inoltre, una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle **“Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”**, diramate con nota del 4 agosto 2000. Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.

La L.107/2015 ed i successivi decreti attuativi, in particolare il Dlgs. N°66/2017 ed il Dlgs n°62/2017, hanno previsto importanti novità in merito all’inclusione ed alla valutazione degli alunni Disabili e Bes, in particolare DSA, prevedendo quanto segue:

viene chiarito il procedimento di riconoscimento della disabilità, sino ad oggi di handicap, che negli ultimi anni aveva assunto situazioni diversificate nelle varie regioni italiane: la disabilità, infatti, viene ora ricondotta ai criteri dell’ICF, uno strumento scientifico internazionale che dovrebbe consentire la più puntuale definizione del profilo di funzionamento delle persone. Con il nuovo Decreto, la famiglia partecipa, a tutte le fasi: dalla formulazione del Profilo di Funzionamento dell’alunno (che sostituisce la Valutazione Diagnostica Funzionale, come chiesto dalle associazioni), alla quantificazione delle risorse da assegnare. Sempre su richiesta delle famiglie, poi, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entrerà a far parte del Profilo di Funzionamento. Per ragioni di opportunità e per la portata innovativa di tali aspetti, l’entrata in vigore è posposta al 2019, in attesa anche di congrue indicazioni e decreti applicativi. Nell’ Articolo 5 comma 4 lettera c viene specificato che il Profilo di funzionamento “e’ redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità’, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. Il testo finale del DLGS 66 parla, inoltre, di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del succitato modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui all’articolo 14 della legge 8 Novembre 2000 n. 328), nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)». La continuità didattica dovrebbe, secondo il decreto, essere maggiormente garantita. (articolo 14 del Decreto 66/17): viene, infatti, mantenuto l’attuale vincolo quinquennale. All’articolo 14 è aggiunto, che «al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 462 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Sulla delicata questione del tetto massimo di alunni per classe, continua ad essere vigente la regola attuale che è stata recepita puntualmente anche in seno al GLHI :

il mantenimento a un massimo di 20 alunni per classe in presenza di ragazzi con disabilità, fissato dal Decreto 66/17. Tale disposizione, infatti, recepisce quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09. Venendo ad una più ravvicinata disamina dei due decreti attuativi si osserva quanto segue:

Il Decreto Legislativo n°66 /2017 (Atto del Governo n. 378) è costituito da **ventuno articoli**, suddivisi a loro volta in **7 Capi** (Capo I : *Principi generali*; Capo II: *Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica*; Capo III: *Procedure di certificazione per l’inclusione scolastica*; Capo IV: *Organizzazione scolastica per l’assegnazione delle risorse*; Capo V: *Programmazione e progettazione dell’inclusione*; Capo VI: *Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico*; Capo VII: *Ulteriori disposizioni*).

Gli articoli più rilevanti ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono stati oggetto di studio da parte del Dipartimento Inclusione:

1. L'articolo 1 (*Principi e finalità*) recita che l'inclusione scolastica:

- a) **riguarda** le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si **realizza** nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche condiviso con le famiglie e con gli altri soggetti operanti sul territorio.
- c) è **impegno** fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Viene delineato, il **concetto di "scuola inclusiva"**, il quale ha avuto un'evoluzione storico-culturale che, a partire dalla Legge 118/71, con la proposta di un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni anziché in quelle "speciali", ha interessato il sistema scuola nel suo complesso. Inizialmente denominata "integrazione", l'inclusione scolastica nasce originariamente per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori con disabilità, ma rappresenta, oggi, un **valore fondamentale e fondante** l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti. E ciò grazie soprattutto a quanto recentemente stabilito nel 2001 dall'**OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità) con l'**ICF**, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, e nel 2006 dalla **Convenzione ONU** sui Diritti delle Persone con Disabilità. Nel Decreto, l'inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il **PTOF** (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che scandisce l'identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche. A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92. Sempre l'articolo 1, infine, sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vadano nella direzione di superare necessariamente la **vecchia concezione di loro "presa in carico" da parte dei docenti**, ribadendo che l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece **tutte le componenti scolastiche**, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.

L'articolo 2 (*Ambito di applicazione*) individua i **soggetti beneficiari del decreto**. L'atto è incentrato esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e l'articolo focalizza l'attenzione sull'inclusione scolastica da realizzarsi in un **sistema integrato** che, come già anticipato nel primo articolo, operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza**, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità. Il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, ed essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l'occasione fondamentale per la realizzazione del "progetto di vita" degli alunni e degli studenti con disabilità. In sostanza, questo articolo ricalca appositamente l'innovativo concetto di **"condivisione"** nell'ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell'idea "cooperativa" di inclusione scolastica che **non riguarda solo il docente per il sostegno**, ma tutte le componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell'ambito dei diritti, tutte le misure previste dalla legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l'inclusione scolastica.

L'articolo 3 (*Prestazioni e competenze*) individua le **prestazioni per l'inclusione scolastica**, effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati dalla normativa vigente a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. Qui si ribadisce ancora una volta che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione. In virtù dell'attuale assetto di riparto delle competenze, come tracciato dal vigente Titolo V della **Costituzione**, le funzioni dei vari Enti coinvolti nel processo d'inclusione scolastica, vengono ripartite nel modo seguente. Allo **Stato** competono:

1. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione Scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
2. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
3. La costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di **non più di 22 alunni** ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
4. La definizione dell'organico del personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici, come previsto dalle disposizioni vigenti.
5. Assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all'inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.

Alle **Regioni**, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della Contrattazione Collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Agli **Enti Locali**, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della Legge 56/14, competono:

- a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/92;
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della Legge 104/92 e dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 112/98;
- c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 24 della Legge 104/92.

Da ultimo, l'**articolo 3** del Decreto definisce una **prestazione comune** a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti all'inclusione scolastica nell'ambito della strumentazione didattica, stabilendo cioè la garanzia in capo allo **Stato** (istituzioni scolastiche), alle **Regioni** (diritto allo studio) e agli **Enti Locali** (erogazione dei sussidi didattici) dell'**accessibilità** e della **fruibilità** di strumentazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della didattica, oggi indispensabili per l'apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali ad esempio quelle sensoriali.

L'**articolo 4** (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*) **qualifica l'inclusione scolastica** quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.

Al comma 2 vengono introdotti i **criteri** relativi al processo di valutazione e autovalutazione delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le **direttrici fondamentali** verso cui si deve muovere l'azione educativa e formativa nell'ambito dell'inclusione scolastica da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «**piani di miglioramento**». Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla. Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti:

- a) qualità del Piano per l'Inclusione scolastica (PAI);
- b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

L'**articolo 5** (*Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale*) individua la «**Valutazione Diagnostico-Funzionale**» in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF), quale **nuovo strumento** per la definizione del cosiddetto "funzionamento" dell'alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico. Si tratta, in concreto, di una **semplificazione**, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un tentativo di addivenire a una definizione uniforme del documento **su tutto il territorio nazionale** (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall'INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.

L'**articolo 6** (*Commissioni Mediche*) **modifica l'attuale assetto delle Commissioni Mediche**, prevedendo che siano composte da un

medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l'altro tra gli specialisti in Pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS.

Al comma 2 si prevede che, al fine della predisposizione della citata Valutazione Diagnostico-Funzionale, le Commissioni siano integrate da un **rappresentante dell'Amministrazione Scolastica**, con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell'autonomia). Nella fase della Valutazione Diagnostico-Funzionale, si aggregeranno poi alle Commissioni pure **uno specialista** (terapista della riabilitazione) e un **operatore sociale**, figure già previste dalle commissioni

disciplinate all'articolo 4 della Legge 104/92.

Il comma 5, infine, chiarisce che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), come disciplinato dal presente Decreto Legislativo (si veda al successivo articolo 8).

L'**articolo 7** (*Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità*) precisa, al comma 1, che l'**INPS**, soggetto a cui ordinariamente dev'essere rivolta inizialmente l'istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all'inclusione scolastica **in via prioritaria**, onde consentirne la calendarizzazione dell'accertamento **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza.

Conseguentemente, le Commissioni Mediche effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui al precedente articolo 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

Il **secondo comma** scandisce poi le fasi relative all'inclusione scolastica, nel modo seguente:

a) presentazione da parte del medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità. La domanda dev'essere corredata dalla certificazione e dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5;

b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della Valutazione Diagnostico-Funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto al precedente articolo 6 da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

c) trasmissione dei documenti da parte dei genitori all'istituzione scolastica, nonché al competente Ente Locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale, ove richiesto dai Genitori;

d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente Locale e trasmissione all'istituzione scolastica;

e) trasmissione, a cura del Dirigente Scolastico, al GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), di cui all'articolo 15 della Legge 104/92, come modificato dal presente Decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:

1) documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6;

2) Progetto Individuale;

3) Piano per l'Inclusione (PAI);

4) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'istituzione scolastica.

L'**articolo 8** (*Gruppo per l'Inclusione Territoriale*) rinnova l'articolo 15 della Legge 104/92, istituendo appunto il **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) e **sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro** ormai obsoleti. Il GIT avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e sarà costituito per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della Legge 107/15.

L'**articolo 9** (*Il Progetto individuale*) prevede che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 328/00

L'**articolo 10** (*Piano per l'Inclusione*) definisce modalità e contenuti del **Piano per l'Inclusione (PAI)**, che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei GIT e per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. Al fine di rendere **veramente inclusivo il "contesto"** delle istituzioni scolastiche, esso confluisce opportunamente nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole. In tale documento sono contenute le azioni che la scuola intende intraprendere nell'ambito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.

L'articolo 11 (*Piano Educativo Individualizzato*) delinea appunto i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che confluisce a pieno titolo nel Progetto Individuale di cui al precedente articolo.

La redazione e l'approvazione del PEI sono viste quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma **di tutto il Consiglio di Classe** in cui sia presente un alunno/studente con disabilità. La progettazione e l'azione educativa vengono, quindi, esercitate da tutto il Consiglio di Classe, che programma, unitamente all'insegnante per il sostegno, le strategie didattico-educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno. Viene rimarcato e potenziato, pertanto, il precedente concetto della **presa in carico globale** da parte del PEI – sempre nell'ambito della progettazione integrata – viene elaborato con la necessaria partecipazione delle **famiglie** e di **tutti gli operatori** assegnati alla classe in supporto alla disabilità.

A sua volta, **DECRETO LEGISLATIVO 13 Aprile 2017 n°62** (Norme in materia di valutazione, certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di stato”, all' **Art.11 ,Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e DSA, prevede che** l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l'esonero della prova. E' previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Agli alunni che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Alunni DSA: la valutazione, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per alunni DSA con esonero dalla prova scritta di lingua straniera la sottocommissione prevede una prova orale sostitutiva. In casi particolari e su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, l'alunno è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni dispensati non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Più dettagliatamente, il D.lgs n°96 dello scorso agosto 2019 , *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107»*, entrato in vigore il 12 settembre 2019, ha introdotto alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017 che di seguito riportiamo:

- Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017).
- Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017)
- Modifica delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale). Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, **la partecipazione dell'alunno -“nella massima misura possibile”-** e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell'istituzione scolastica, individuato “preferibilmente” tra i docenti).
- Circostrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All'art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).
- Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo

statuto del progetto individuale come *summa* onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.

- **Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità** nel progetto di inclusione in virtù del suo **diritto all'autodeterminazione**; il decreto, infatti, specifica che la "partecipazione attiva" di tali studenti deve essere "assicurata" all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.
- Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO, fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica del decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).
- Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle Scuole Polo come importante supporto per l'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017, aggiunta dei commi 2-*bis* e 2-*ter*).
- Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato la cinghia di trasmissione a livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall'altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l'inclusione delle singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7).
- Maggiore rilievo all'interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei documenti per l'inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). A titolo di esempio, la stesura del progetto individuale è ora affidata non esclusivamente all'Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all'azione sinergica di quest'ultimo d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b)). Ancora, l'azione dei gruppi di lavoro per l'inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6). In virtù di questa impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un'autentica azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio.

Infine, va sottolineato che tra le nuove proroghe introdotte dal D.Lgs 96/2019, le più rilevanti riguardano i seguenti tre punti:

- ❖ l'utilizzo dei criteri dell'ICF;
- ❖ l'entrata in funzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale in riferimento all'assegnazione delle risorse per il sostegno ;
- ❖ la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico .

Ancora una volta, a causa delle forti disparità tra le Aziende Sanitarie Locali delle diverse Regioni e, soprattutto, in assenza di opportune Linee Guida, attualmente ancora da emanare, è stata rinviata la stesura della documentazione per l'inclusione secondo i criteri dell'ICF. Per risolvere tale criticità, oltre alla pubblicazione della Linee Guida, sarebbe auspicabile un'iniziativa di formazione diffusa non solo tra il personale sanitario, ma anche all'interno delle diverse realtà del territorio, scuola ed Ente Locale, in modo da rendere l'ICF un vero linguaggio comune per descrivere e classificare il funzionamento dei soggetti con disabilità e consentire una progettazione davvero efficace e interistituzionale del loro percorso di vita.

Quanto all'operatività del GIT, essa è ancora rimandata a data da destinarsi, ma il decreto introduce un'importante soluzione *ad interim*: fino a quando il GIT non sarà formato e operativo, il Dirigente Scolastico potrà interloquire direttamente con l'USR per richiedere l'assegnazione delle ore per il sostegno (D.Lgs 96/2019, artt. 9 e 16). Questo provvedimento snellisce e velocizza la procedura e investe il Dirigente Scolastico di una grande responsabilità nei confronti dell'Istituto, ma il rischio di non avere il filtro di un gruppo che funga da cinghia di trasmissione tra Istituzioni scolastiche di un ambito territoriale e Regione potrebbe comportare complicazioni a livello burocratico e logistico. Inoltre, la mancanza di obbligatorietà o di termini ultimi per la formazione del GIT potrebbe risultare nella permanenza a tempo indeterminato della discrezionalità completa dei Dirigenti Scolastici nella richiesta di risorse per il sostegno, con possibilità di contenzioso per le Istituzioni scolastiche tra loro e con USR senza la possibilità di mediazione a livello né di provincia né di ambito territoriale.